



***Corpo Polizia Municipale e Protezione Civile (gestione emergenze)***

**OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".**

**IL SINDACO**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza n. 16/2020 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che demanda ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 e fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza n. 18/2020 del 6 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che fissa la chiusura entro le ore 15.00 nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020, con efficacia fino al 30 aprile 2020, dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali ;

Visto l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 24 del 12 marzo 2020, n. 25 del 13 marzo 2020 e n. 30 del 21 marzo 2020, con cui sono state disposte una serie di misure, a integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, la cui scadenza è prevista, a seguito degli atti di proroga emanati, alle ore 24.00 del 13 aprile 2020;

Ritenuto:

- di confermare quanto disposto nelle ordinanze sopra richiamate per i motivi esposti nelle premesse degli stessi provvedimenti;
- di inserire nelle ordinanze su indicate l'obbligo di indossare, in modo corretto, la mascherina facciale, al fine di garantire un rafforzamento delle misure di tutela della salute individuale e collettiva, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti, e per prevenire il contagio tra le persone:
  - o all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
  - o sui mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi e i noleggi con conducente;
  - o nelle aree pubbliche in attesa di entrare negli spazi sopra specificati;
- che le disposizioni assunte, in base alle considerazioni e ai motivi espressi dal DPCM del 10 aprile 2020, hanno efficacia dalle ore 00.00 del 14 aprile e fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

## ORDINA

Con decorrenza dalle ore 00.00 del 14 aprile 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 3 maggio 2020:

1. la chiusura dei cimiteri comunali, precisando che l'ingresso nei cimiteri avverrà esclusivamente per ammettere i feretri da tumulare/inumare; in tali frangenti non sarà possibile consentire la celebrazione del rito funebre ma esclusivamente la benedizione impartita dall'autorità religiosa alla presenza dei soli parenti stretti, nonché, onde garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali. Durante queste ultime operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi in numero non superiore a 2 per defunto;
2. la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;
3. l'apertura del mercato annonario SOLO per le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari, dal lunedì al sabato con orario di vendita dalle ore 6.00 alle ore 13.30, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 4 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10.4.2020, adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;
4. l'apertura del mercato ortofrutticolo all'ingrosso nei giorni e negli orari attualmente in vigore, ad esclusione della fascia oraria per le contrattazioni con i privati consumatori (ore 8/9), adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;
5. l'apertura del “Mercato dei Fiori” comunale nei giorni e negli orari attualmente in vigore, adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;
6. a tutte le persone di indossare, in modo corretto, la mascherina facciale, a integrazione della distanza interpersonale di un metro:
  - a. all'interno degli spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);

- b. sui mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi e i noleggi con conducente;
- c. nelle aree pubbliche in attesa di entrare negli spazi sopra specificati;

le disposizioni sopra citate non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica; eccezionalmente, in caso le persone non avessero la disponibilità delle mascherine è consentito, in alternativa e comunque non oltre le ore 24.00 di giovedì 16 aprile 2020, l'uso di sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso;

7. il divieto:

- a. di stazionare nelle piazze cittadine;
- b. di stazionare o di percorrere, eccetto che per gli attraversamenti stradali, la pista ciclopedonale costiera comunale;
- c. di stazionare o di percorrere le spiagge e le scogliere della fascia costiera comunale;
- d. di stazionare, dopo l'erogazione del prodotto o nell'attesa del proprio turno, nelle prossimità dei distributori di alimenti e bevande collocate su aree pubbliche;

8. la chiusura dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali;

9. le uscite con animali da compagnia sono limitate a permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche e devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

**RICORDA che**

- occorre restare a casa, uscire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono d'infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

**DISPONE che**

la presente ordinanza

- venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- venga comunicata ai soggetti interessati;

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione delle misure stabilite per il mercato annonario dalla presente ordinanza.

**AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 13 aprile 2020

IL SINDACO  
Alberto Bianchi

